DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1978

per l'attuazione in Italia (provincia di Trento) della riforma delle strutture agrarie ai sensi delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e 75/268/CEE

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(78/255/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura (3), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (4), in particolare l'articolo 13,

considerando che il 16 novembre 1977 il governo italiano ha notificato la legge recante « misure per il riordinamento e lo sviluppo dell'agricoltura », approvata il 26 novembre 1976 dalla provincia autonoma di Trento ;

considerando che, a norma del combinato disposto dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 72/161/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere, alla luce della summenzionata legge della provincia di Trento, se le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE, formanti oggetto delle decisioni della Commissione 76/480/CEE del 13 aprile 1976 (5) e 76/964/CEE del 7 dicembre 1976 (6), rispondano tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità e se la legge notificatale soddisfi alle condizioni di cui al titolo II della direttiva 75/268/CEE per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che gli articoli 1-16 e 22-23 della predetta legge rispondono ai presupposti e alle finalità della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che gli articoli 17-21 della legge rispondono alle condizioni del titolo II della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che gli articoli 24-37 soddisfano alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/160/CEE e che gli articoli 38-47 soddisfano alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/161/CEE ;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE rispondono tuttora, tenuto conto degli articoli 1-16 e 22-47 della legge della provincia autonoma di Trento del 26 novembre 1976, notificata il 16 novembre 1977, ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure comuni di cui agli articoli 15 della direttiva 72/159/CEE, 6 della direttiva 72/160/CEE, 8 della direttiva 72/161/CEE e 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

Gli articoli 17-21 della legge della provincia autonoma di Trento del 26 novembre 1976 soddisfano alle condizioni per una partecipazione finanziaria della

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.
(4) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 138 del 26. 5. 1976, pag. 14.
(6) GU n. L 364 del 31. 12. 1976, pag. 62.

Comunità alle misure comuni di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH